



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 29

23 Maggio 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Disposizioni e regole da rispettare per le compensazioni di crediti superiori a 5.000 Euro

Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che **per l'effettuazione delle compensazioni di crediti derivanti dal modello Redditi 2024 di importo superiore a 5.000 euro annui**, vi sono alcuni **adempimenti da rispettare e regole da ricordare**. **Tra le tante va ricordato che i contribuenti hanno la facoltà di compensare liberamente nel modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali fino a 5.000 Euro, i crediti superiori a tale soglia possono essere utilizzati in compensazione solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge**. Vediamo di seguito le disposizioni e le regole da rispettare in materia di compensazioni.

Premessa

Come noto **fino a 5.000 Euro la compensazione dei crediti può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.** E' l'articolo 3 del DL 124/2019 che ha introdotto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi per la **compensazione** nel modello F24 di crediti per **importi superiori a 5.000 euro annui.**

Osserva

Il limite di 5.000 euro è riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione (cfr circolare agenzia delle entrate n.10/2014). **Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che devono essere esposti nel modello F24,** con esclusione quindi delle così dette "compensazioni interne".

I controlli preventivi per le compensazioni orizzontali

Sono **diversi i controlli preventivi che vanno effettuati prima di procedere con la compensazione.** In particolare, ricordiamo:

- ✓ **l'obbligo di presentazione del modello F24 tramite i canali telematici dell'Agenzia;**

Osserva

L'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) è previsto anche per **i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL** utilizzati in compensazione orizzontale tramite delega di pagamento (modifiche apportate all'art. 37, comma 49-bis del D.L. 223/2006).

- ✓ **l'obbligo di apporre il visto di conformità** per i crediti di importo **superiore ai 5.000 euro;**

Osserva

In tale contesto va ricordato quanto indicato nel **Provvedimento n. 205127 del 2024** secondo cui **opera l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per i contribuenti che per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità ai modelli ISA almeno pari a 9.**

L'esonero è riconosciuto sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

- a) **70.000 euro annui** relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- b) **50.000 euro annui** relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.

I benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9**, calcolato attraverso la **media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023**.

Ai **contribuenti che, per il periodo d'imposta 2023, presentano un livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8**, è riconosciuto l'**esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:**

- a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2024;
- b) **20.000 euro annui** relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2023.

Infine, **le società possono disapplicare la disciplina delle società non operative:**

- ✓ **se raggiungono un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli Isa 2023**
- ✓ **o un punteggio sempre pari a 9 ma calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2022 e 2023.**

- ✓ **i massimali annuali di utilizzo per i crediti del quadro RU (massimo 250.000 euro**, salvo esclusioni disposte dalle norme istitutive del singolo credito);
- ✓ **massimali annuali di utilizzo per gli altri crediti d'imposta (dal 2021 massimo 2.000.000 euro**, limite che si applica **a regime**, in sostituzione del precedente limite di 700.000 euro, elevato a un milione nel 2020 e a 2 milioni nel 2021);

Osserva

Il limite è riferito all'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, per ciascun anno solare, sono utilizzati in compensazione "orizzontale" (o "esterna") nel modello F24, salvo alcune esclusioni previste normativamente, ovvero chiesti a rimborso sul conto fiscale con la procedura c.d. "semplificata" prevista dal DM 28 dicembre 1993 n. 567.

- ✓ la compensazione è preclusa in presenza di **somme iscritte a ruolo di importo superiore 1.500 euro**.

Va osservato che la **legge di bilancio 2024** – Legge 213 del 30 dicembre 2023 – con il **comma 94**, in deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha **ulteriormente istituito nuove disposizioni che si concretizzano con il divieto di compensazione**, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i **contribuenti che:**

- ✓ **abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori,
- ✓ **accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000,**
- ✓ per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La compensazione può essere effettuata **a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate** (Articolo 37, nuovo comma 49-quinquies del D.L. 223/2006).

Ad ogni modo, va tenuto presente che **le compensazioni che presentano profili di rischio vengono sospese dall'Agazia delle entrate, fino a trenta giorni**, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito, con la possibilità che:

- se il credito risulta **correttamente utilizzato, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione;**
- se **l'esito all'attività di controllo** rileva che i crediti sono in **tutto** o in **parte non utilizzabili in compensazione**, l'Agazia delle entrate **comunica la mancata esecuzione della delega di pagamento e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati**. Il soggetto entro i trenta giorni successivi al ricevimento del diniego, può fornire chiarimenti all'Agazia delle entrate che potrebbe non avere considerato elementi e aver effettuato una valutazione errata.

In materia di compensazioni va, infine, ricordato che **dal 27 ottobre 2019** con l'entrata in vigore del decreto fiscale DL 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato nella G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019 e convertito **con modifiche**, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 n. 301, sono attive le **seguenti altre limitazioni:**

- in caso di **importi superiori a 5.000 euro** annui, la compensazione può essere effettuata **solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito;

- è stato esteso l'obbligo di utilizzo delle modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione ivi comprese anche le **persone fisiche non titolari di partita Iva**;
- è **previsto un divieto di compensazione per le partite Iva cessate d'Ufficio o escluse dall'archivio Vies**;
- **vi è** obbligo di utilizzare i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate** (F24 web) anche per i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (per esempio **rimborsi da modello 730**);
- **è vietata la compensazione in caso di accollo** del debito d'imposta altrui.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti